

Riforma del Processo tributario: la Corte costituzionale si pronuncia sulla nuova disciplina delle prove in appello

Corte Costituzionale sentenza n. 36 del 27 marzo 2025

La Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. bb), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, sollevata dalle Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania e della Lombardia con riferimento agli artt. 3, comma 1, 24, comma 2, 102, comma 1 e 111, commi 1 e 2, della Costituzione.

Per la Consulta è costituzionalmente illegittima la disposizione di cui all'art. 58, comma 3, citato nella parte in cui vieta il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti.

Con la stessa pronuncia, la Corte Costituzionale ha, altresì, ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 220/2023 laddove prescrive che le disposizioni in questione si applicano anche ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, anziché "ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 220/2023".

Riforma del processo tributario. Concluso il primo ciclo di interventi di aggiornamento degli applicativi informatici dedicati al PPT

Con una nota pubblicata sul portale del dipartimento della Giustizia tributaria, (<https://www.dgt.mef.gov.it>), il Mef ha comunicato che sono stati aggiornati gli applicativi informatici dedicati al processo tributario telematico, al fine di agevolare e supportare le attività di magistrati, giudici tributari, enti impositori, difensori e cittadini.

Con le novità introdotte, spiega la nota, il Dipartimento della giustizia tributaria ha adeguato gli applicativi presenti nel PTT e quelli in uso ai magistrati e giudici tributari e al personale amministrativo delle Corti, in conseguenza dell'attuazione della riforma del contenzioso tributario realizzata con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220.

**Processo
Telematico.**

**Tributario
Nuove**

funzionalità per le impugnative delle ordinanze cautelari di primo grado | La giurisprudenza tributaria in tema di gravità e irreparabilità del danno

Nel Processo Tributario Telematico (PTT) sono state implementate le voci selezionabili al momento della scelta della tipologia degli atti da depositare, al fine di consentire il deposito digitale delle impugnative proposte avverso le ordinanze cautelari delle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado.

L'adeguamento delle funzionalità del PTT si è reso necessario per dare attuazione alle nuove disposizioni in materia di contenzioso tributario, contenute nell'art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 546/92, modificato di recente dall'art. 1, comma 1, lettera s), n. 4), del D.Lgs. n. 220/2023.

In particolare, è previsto che l'ordinanza cautelare collegiale emessa dalla competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado può essere impugnata innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, mentre l'ordinanza cautelare emessa dal giudice monocratico è impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in composizione collegiale.

Dette impugnative si applicano ai giudizi instaurati in primo grado con ricorso notificato dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 220/2023, ossia dal 4 gennaio 2024.

Tali impugnative non sono soggette al pagamento del CUT.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 1 del 2024

In questo numero: Speciale – Modifiche alla disciplina del processo tributario

La Riforma (parziale) del processo tributario

La guida alla normativa – Lettera per lettera, tutte le modifiche

Il testo del Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, recante: «Disposizioni in materia di contenzioso tributario»

Gli articoli del D.Lgs. n. 546/92, aggiornati con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 220/2023

Il testo a fronte, ante e post modifiche, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – Artt. 7, 11, 12, 14, 15, 16, 16-bis, 19, 21, 25-bis, 33, 35, 36, 37, 47, 48, 48-bis.1, 48-ter, 52, 58, 62-bis, 65 e 79